



COMUNE DI BERZO SAN FERMO PROVINCIA DI BERGAMO

Via Mons. Trapletti n. 15 – 24060
Tel. 035/821122 – Fax 035/821442
P.I. e C.F. 00566590162

DELIBERAZIONE N. 4

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2024

L'anno **DUEMILAVENTIQUATTRO** addi **VENTIDUE** del mese di **APRILE** alle ore 20:00 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All'appello risultano:

TRAPLETTI LUCIANO	SINDACO	Presente
MICHELI DANIELE	CONSIGLIERE COMUNALE	Assente
CAMBIANICA MATTIA	CONSIGLIERE COMUNALE	Assente
MOCCHI ARIANNA	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
CUNI ALESSIA	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
VALLI LINDA	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
NOSARI CRISTIAN	CONSIGLIERE COMUNALE	Assente
FELOTTI ANNA	CONSIGLIERE COMUNALE	Assente
RONCOLI SPERANZA	CONSIGLIERE COMUNALE	Assente
TRAPLETTI MARISCKA	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
MORA LUCA	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente

Totale presenti 7

Totale assenti 3

Partecipa alla adunanza, in video conferenza, il Segretario Comunale Sig. PANTO' DR. NUNZIO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. TRAPLETTI LUCIANO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato il regolamento vigente per le sedute in video conferenza del consiglio comunale;

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 smi ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- la deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 "Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025"
- la determinazione n.2/DRIF/2021 del 04/11/2021 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025"
- la deliberazione n.386/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani"
- la deliberazione n.387/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani".
- la deliberazione n.389/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);

- la determinazione n.1/DTAC/2023 del 06/11/2023 “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/RIF”;

Preso atto che, ai sensi dell'art 3 comma 5 quinquies del DL 228/2021 convertito con modificazioni dalla L.15/2022, a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

Considerato che il Comune di Paderno Dugnano ha approvato il bilancio di previsione 2024-2026 con atto n.74 del 18 dicembre 2023;

Richiamata la delibera del Consiglio Comunale del 22.04.2024 con cui è stato approvato, secondo le regole del nuovo metodo tariffario MTR-2 aggiornato, il Piano Economico Finanziario il quale ha valore per il biennio 2024-2025;

Considerato che lo stesso verrà trasmesso ad ARERA per l'approvazione definitiva di competenza;

Considerato che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione da assumere, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 dispone che: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle

stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Bergamo sull'importo del tributo, nella misura del 5%;
- la deliberazione n.386/2023/R/RIF del 03/08/2023 “Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani” ha stabilito che dall'anno 2024 dovranno essere applicate le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani espresse in euro/utenza e quantificate inizialmente come segue:
 - €0,10 euro/utenza per la componente UR1,a per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
 - €1,50 euro/utenza per la componente UR2,a per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;

Richiamato inoltre il D.lgs. 3 settembre 2020 n.116 con cui sono state introdotte importanti modifiche al D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 cosiddetto Testo Unico dell'Ambiente (TUA) ed in particolare:

- l'art. 183 con la definizione di “rifiuti urbani” uniformandola a quella comunitaria, facendo così venir meno i cosiddetti rifiuti assimilati;
- l'art.184 con la classificazione dei rifiuti ed in particolare con la parziale modifica dell'elenco dei rifiuti speciali;
- l'abrogazione della lett. g) del comma 2 dell'art.198 con il venir meno del potere dei comuni di regolamentare l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali;
- l'art.238 comma 10 con l'esclusione della corresponsione della componente tariffaria, rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, per le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e li conferiscono al di fuori del servizio pubblico;

Ritenuto di confermare la ripartizione dei costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario tra utenze domestiche e non domestiche come suddiviso nelle precedenti deliberazioni tariffarie TARI;

Preso atto dei pareri tecnico e contabile espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;

Con voti favorevoli ed unanimi

DELIBERA

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di prendere atto del Piano Finanziario e dei documenti ad esso allegati, approvato con delibera del Consiglio Comunale N. 3 del 22.04.2024 e valido per il biennio 2024- 2025;
- 3) di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2024 di cui all'allegato che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
- 4) di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultante dal Piano Economico Finanziario;

- 5) di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale nella misura del 5%;
- 6) Di dare atto inoltre che dall'anno 2024 dovranno essere applicate le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani espresse in euro/utenza e quantificate inizialmente come segue:
 - €.0,10 euro/utenza per la componente UR1,a per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
 - €.1,50 euro/utenza per la componente UR2,a per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;
- 7) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

Di dichiarare, con successiva e favorevole votazione la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

ALLEGATO TARIFFE TARI 2024

Categoria_utilenza	COEF. APPLICATO	KA	KB	Q_F_	Q_V_
domestica					
Abitazione - Uso Stagionale	MAX	0,84	1	0,5366	106,8363
Abitazione 1 componente	MAX	0,84	1	0,5366	106,8363
Abitazione 2 componenti	MAX	0,98	1,8	0,6229	191,495
Abitazione 3 componenti	MEDIO	1,08	2	0,6864	212,7613
Abitazione 4 componenti	MIN	1,16	2,2	0,7369	233,9014
Abitazione 5 componenti	MIN	1,24	2,9	0,7878	308,3245
Abitazione 6 o più componenti	MIN	1,3	3,4	0,8259	361,4839

Categoria_utilenza	COEF. APPLICATO	KC	KD	Q_F_	Q_V_
non domestica					
101 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	MEDI	0,42	3,4	0,3233	0,8656
102 - Campeggi, distributori carburanti	MEDI	0,74	6,03	0,5726	1,5352
103 - Stabilimenti balneari	MEDI	0,51	4,16	0,3934	1,0578
104 - Esposizioni, autosaloni	MEDI	0,37	3,03	0,2843	0,7701
105 - Alberghi con ristorante	MEDI	1,2	9,86	0,9348	2,5103
106 - Alberghi senza ristorante	MEDI	0,86	7,02	0,666	1,7872
107 - Case di cura e riposo	MAX	1	8,19	0,779	2,0851
108 - Uffici e agenzie	MEDI	1,07	8,76	0,8296	2,2289
109 - Banche, istituti di credito, studi professionali	MAX	0,58	4,78	0,4518	1,2169
110 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	MEDI	0,99	8,12	0,7712	2,066
111 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	MEDI	1,3	10,63	1,0088	2,705
112 - Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	MEDI	0,88	7,2	0,6855	1,833
113 - Carrozzeria, autoufficina, elettrauto	MEDI	1,04	8,52	0,8102	2,1678
114 - Attività industriali con capannoni di produzione	MEDI	0,67	5,5	0,5219	1,4002
115 - Attività artigianali di produzione beni specifici	MEDI	0,82	6,71	0,6388	1,7083
116 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	MIN	4,84	39,67	5,3862	14,428
117 - Bar, caffè, pasticcerie	MIN	3,64	29,82	2,8356	7,5919
118 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumie e formaggi, generi alimentari	MEDI	2,07	16,99	1,6125	4,3255
119 - Plurilicenze alimentari e/o miste	MIN	1,54	12,59	1,1997	3,2053
120 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	MEDI	8,25	67,66	6,4268	17,2256
121 - Discoteche, night club	MEDI	1,34	11,01	1,0439	2,8018

PARERI ED ATTESTAZIONE

Ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, attestando la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000.

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
IL SEGRETARIO COMUNALE
PANTO' DR. NUNZIO

Ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto, attestando la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000.

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
IL SEGRETARIO COMUNALE
PANTO' DR. NUNZIO

IL SINDACO
TRAPLETTI LUCIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE
PANTO' DR. NUNZIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio dal . . e vi rimarrà quindici giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 124, comma 1 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Addì, . .

IL SEGRETARIO COMUNALE
PANTO' DR. NUNZIO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che il presente provvedimento è divenuto esecutivo ai sensi del comma 3 dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
PANTO' DR. NUNZIO